

AZIONE...REAZIONE

Questo documento schematico si propone come vademecum per affrontare i provvedimenti predisposti dalle scuole al fine di contenere e prevenire la diffusione del SARS-COV-2.

SE...	AZIONE
<p>Se la scuola prevede che il mancato rispetto delle norme anti-Covid preveda per gli alunni sanzioni disciplinari che influenzino il voto di comportamento...</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Come già chiarito anche dal MI, il rispetto delle norme anti-Covid non può influenzare il voto di comportamento. Comunicato stampa ufficiale MI https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-attenersi-a-informazioni-ufficiali 2. Chiedere che vengano fornite per iscritto le sanzioni previste per chi non rispetta il regolamento. Le eventuali sanzioni sono impugnabili ai sensi del DPR 249/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", che all'art 4 comma 2 stabilisce che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa.
<p>Se la scuola prevede che il mancato rispetto delle norme anti-Covid preveda sanzioni disciplinari per il personale...</p>	<p>Chiedere che vengano fornite per iscritto le sanzioni previste per chi non rispetta il regolamento.</p>
<p>Se la scuola intende effettuare la misurazione della temperatura nel caso in cui un operatore scolastico dubiti della veridicità delle affermazioni di chi accede ai locali..</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Questo provvedimento non è previsto dalle linee guida. Se attuato per libera iniziativa della scuola, va ricordato quanto previsto dall'art. 1 n. 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020: la rilevazione della febbre costituisce trattamento di dati personali, quindi va incaricato chi effettua la misurazione, va fornita l'informativa del trattamento dei dati personali, vanno definite le misure di sicurezza ed organizzative adeguate a proteggere i dati. 2. Richiedere che sia specificato in base a quali criteri oggettivi il personale scolastico può dubitare delle affermazioni di chi accede o intende accedere agli ambienti scolastici. 3. Il personale non medico non può effettuare atti di carattere medico, tantomeno senza il consenso dell'interessato. 4. Nell'eventualità si dia il consenso alla

	<p>misurazione della temperatura, chiedere l'informativa scritta di come verranno trattati e conservati i dati personali nel pieno rispetto delle privacy.</p> <p>Una simile richiesta contrasta, inoltre, con la necessità di creare un clima collaborativo e non diffidente all'interno dell'ambiente scolastico.</p>
<p>Se la scuola impone al personale e agli studenti il monitoraggio costante delle proprie condizioni di salute, anche durante il tempo libero...</p>	<p>Non è compito della scuola imporre alle famiglie, tramite regolamento, pratiche a tutela della salute. Le scelte sulla salute dei figli vengono effettuate esclusivamente dalle famiglie.</p> <p>La scuola può informare utilizzando diversi strumenti (circolare, incontri informativi...) ma non può imporre una norma di tipo sanitario.</p>
<p>Se la scuola sospende i ricevimenti individuali in presenza con le famiglie, sostituendoli con colloqui in videoconferenza...</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiedere che l'eventuale sospensione riguardi solo ed esclusivamente il periodo di emergenza e non l'intero anno scolastico. 2. Per quanto riguarda i colloqui in videoconferenza, fornire alle parti un'informativa sull'utilizzo di tale modalità, in cui sia dato conto anche delle sanzioni derivanti da una diffusione delle immagini senza il consenso degli interessati. 3. Si può proporre di mantenere i colloqui in presenza, eventualmente limitandoli a casi di reale necessità durante lo stato di emergenza.
<p>Se la scuola sospende le Assemblee di istituto degli studenti e le Assemblee dei genitori in presenza...</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiedere che l'eventuale sospensione riguardi solo ed esclusivamente il periodo di emergenza e non l'intero anno scolastico. 2. Proporre in alternativa che, esclusivamente per la durata dello stato d'emergenza, le assemblee di istituto e con i genitori si svolgano in presenza, utilizzando altri sistemi (frazionamento in gruppi, utilizzo di spazi più ampi o all'aperto, anche in collaborazione con gli Enti locali...).
<p>Se la scuola stabilisce che le aule siano inserite in settori e che gli studenti non possano spostarsi da un settore all'altro...</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiedere di chi è la responsabilità in caso di mancata osservanza del divieto. 2. Chiedere se sarà nominato un responsabile che vigili su tale norma, quali compiti avrà e quali sanzioni gli verranno comminate nel caso in cui uno studente non rimanga nel proprio settore. <p>Un docente non può conoscere tutti gli alunni né</p>

	sapere a quale settore appartengono.
<p>Se la scuola prevede che lo studente, una volta entrato in aula, non possa più spostarsi dal banco, nemmeno durante l'intervallo, salvo casi di estrema necessità...</p>	<p>L'immobilità al banco per tante ore non è salutare. Il movimento permette agli studenti di rilassarsi e svagarsi, consentendo una maggiore concentrazione durante le lezioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fare presente che secondo il D.Lgs. 81/08 il lavoratore, a cui lo studente è equiparato ai sensi dell'art. 2, ha diritto ad una pausa che preveda un cambio di attività per almeno 10 minuti ogni due ore. 2. Ricordare che la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, al principio settimo (relativo all'educazione obbligatoria), prevede che <u>“Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto”</u>. 3. Ricordare l'Art. 31.1 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989: gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
<p>Se la scuola obbliga lo studente o il personale scolastico ad utilizzare la mascherina anche all'esterno quando sia possibile il distanziamento fisico...</p>	<p>L'uso della mascherina all'aperto è previsto solo quando non si possa mantenere la distanza di un metro tra bocche. Ogni richiesta contraria è pertanto illegittima.</p>
<p>Se la scuola obbliga lo studente o il personale scolastico ad utilizzare la mascherina anche quando fermo, seduto al banco e distante almeno un metro da altre persone...</p>	<p>Come ribadito nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020 non è obbligatorio l'uso della mascherina a scuola nelle situazioni in cui è garantito il distanziamento prescritto (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni).</p> <p>Chiedere chi si assumerà la responsabilità di eventuali problemi di salute derivanti dall'uso prolungato di mascherine, dal momento che numerosi medici hanno rilevato tra i sintomi collegati al loro utilizzo dermatite, ipercapnia, cefalea, spossatezza, sonnolenza, allucinazioni, nausea, vomito.</p> <p>Si aggiunga inoltre che “Le raccomandazioni sull'uso delle mascherine facciali nella comunità dovrebbero tenere attentamente conto delle lacune delle prove di</p>

	<p>efficacia, della situazione dell'offerta e dei potenziali effetti collaterali negativi.”</p> <p>http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4501</p>
<p>Se la scuola obbliga lo studente o il personale scolastico ad utilizzare esclusivamente la mascherina chirurgica...</p>	<p>Il verbale del CTS del 10 agosto 2020, richiamando il proprio verbale del 07/07/2020, ribadisce che tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una <u>mascherina chirurgica o di comunità</u> di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto), nell’ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico.</p>
<p>Se la scuola impone la DAD (Didattica A Distanza) o DDI (Didattica Digitale Integrata)...</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per gli studenti: non vi è alcuna legge che li obblighi alla DDI. 2. Per i docenti: nonostante l’obbligo previsto dal MI di svolgere la DAD, permane una grande lacuna nel CCNL che non parla in alcun punto di didattica a distanza o di telelavoro per i docenti, non dà conto delle modalità, del monte ore massimo... 3. La DAD è uno strumento alquanto delicato da utilizzare poiché crea gravi differenze tra gli studenti, contravvenendo all’art. 34 della Costituzione, ed ha conseguenze importanti sulla salute. 4. Molte ore davanti ad un dispositivo (smartphone, tablet, computer), come previsto dalle linee guida per la DDI (dalle 10 alle 20 ore settimanali a seconda dell’ordine di scuola), hanno un impatto importante sulla salute (occhi, postura, stress, insonnia...). Quale tipo di tutela e indennizzo sono previsti per docenti e studenti? Sono state prese in considerazione le norme previste dal D.Lgs. 81/08 riguardanti il lavoro al videoterminale? <p>http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/dad-il-contratto-e-necessario.flc</p> <p>https://www.tecnicaldellascuola.it/insegnanti-nella-dad-aspetti-normativi-e-contrattuali</p> <p>http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/lezioni-online-ora-un-obbligo.flc</p>
<p>Se la scuola stabilisce che il docente debba rimanere all’interno di una determinata “area didattica” all’interno delle</p>	<p>La didattica non è mera trasmissione di contenuti, ma si basa su interazione e relazione.</p> <p>Il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 considera la scuola “una comunità educante di dialogo, di ricerca, di</p>

<p>classe (zona che include cattedra e lavagna) e non possa prendere posto staticamente tra i banchi...</p>	<p>esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989 (ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176), e con i principi generali dell'ordinamento italiano." (CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018, Art. 24 c. 1).</p> <p>L'Art. 33 della Costituzione sancisce inoltre che "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento."</p>
<p>Se la scuola prevede che il docente possa valutare la sensatezza delle richieste per andare in bagno, imponendo la compilazione di un registro delle uscite condiviso tra i docenti di una stessa classe...</p>	<p>Chiedere in base a quali criteri si dovrà valutare davvero la "sensatezza" delle richieste per andare in bagno.</p> <p>Fare presente che possono verificarsi situazioni in cui un alunna/o ha necessità di accedere più spesso ai bagni e che è imbarazzante per uno studente dover motivare davanti alla classe il perché delle frequenti uscite per esigenze personali ed intime.</p> <p>La fiducia è parte importante della relazione educativa ed è controproducente trattare gli alunni con diffidenza, se si intende chiedere la loro collaborazione nel rispetto delle regole attraverso il Patto di corresponsabilità educativa.</p>
<p>Se la scuola stabilisce che gli alunni non possano scambiarsi materiale scolastico o oggetti personali...</p>	<p>E' praticamente impossibile riuscire a vigilare su questa eventualità mentre si svolge la lezione in classe o durante l'intervallo, nei bagni...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiedere chi ha la responsabilità di vigilare. 2. Chiedere quali sanzioni sono previste per chi trasgredisce e per chi non riesce a vigilare.
<p>Se la scuola impone l'uso di guanti in lattice monouso per l'utilizzo dei computer a disposizione dei docenti nelle aule o in sala insegnanti...</p>	<p>Fare presente lo spreco altissimo di guanti in lattice monouso, rifiuti speciali, non riciclabili e altamente inquinanti. La stessa OMS ha dichiarato che i guanti in lattice sono nocivi.</p> <p>Ricordare l'impegno dell'Agenda 2030</p> <p>https://unric.org/it/agenda-2030/</p>
<p>Se la scuola prevede che una persona che sviluppi a scuola febbre o altri sintomi da SARS-CoV-2 debba darne notizia al DS</p>	<p>Chiedere che venga rispettato quanto stabilito dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia</p>

<p>e venga immediatamente isolata...</p>	<p>al par. 2.1.3: “Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.”</p> <p>Il personale scolastico non è personale sanitario, pertanto non ha né competenze né strumenti per stabilire se si tratti realmente di sintomi da SARS-CoV-2.</p> <p>Onde evitare di creare allarmismo ingiustificato si faccia presente che le Indicazioni operative prevedono che sia il MMG, in caso di positività al test, ad avvisare il Dipartimento di prevenzione che si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.</p>
<p>Se la scuola prevede che, qualora uno studente/studentessa sviluppi a scuola febbre o altri sintomi da SARS-CoV-2, la scuola avverta, oltre alla famiglia, anche le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19...</p>	<p>Chiedere che venga rispettato quanto stabilito dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia</p> <p>al par. 2.1.1: “I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso”.</p> <p>Il personale scolastico non è personale sanitario, pertanto non ha né competenze né strumenti per stabilire se si tratti realmente di sintomi da SARS-CoV-2.</p> <p>Onde evitare di creare allarmismo ingiustificato si faccia presente che le Indicazioni operative prevedono che sia il PLS/MMG, in caso di positività al test, ad avvisare il Dipartimento di prevenzione che si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.</p>
<p>Se la scuola stabilisce che lo studente/studentessa che sviluppa a scuola febbre o altri sintomi da SARS-CoV-2 venga isolato...</p>	<p>Chiedere che venga rispettato quanto stabilito dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia</p> <p>al par. 2.1.1: “Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19”.</p>
<p>Se la scuola obbliga il personale scolastico ad effettuare i test sierologici...</p>	<p>I test sierologici sono effettuati su base volontaria, come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 17 del 24 luglio 2020 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.</p> <p>Si veda anche https://www.orizzontescuola.it/test-sierologici-docenti-e-ata-sono-gratuiti-e-volontari-tutto-quello-che-ce-da-sapere/</p>

Se la scuola obbliga la famiglia a firmare il patto educativo di corresponsabilità (PEC)...

Ogni documentazione presentata alle famiglie e concepita a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico NON ha alcun valore "contrattuale" se non in sede di iscrizione.

I Patti di Corresponsabilità sono stati concepiti in ambito educativo a mai sanitario: estenderli impropriamente a questo campo appare al più una suggestione contingente alla luce del susseguirsi di protocolli e procedure rivolte al contenimento dei contagi da SARS Cov-2. Ma non è questo il campo di applicazione di questa norma (DPR 24 giugno 1998, n. 249).

I genitori possono intervenire sui testi proposti per apportare modifiche e non sottoscriverli tal quali. Se gli istituti rispondono che non sono possibili modifiche e che, in caso di mancata sottoscrizione da parte della famiglia verrebbe impedito all'alunno di accedere ai locali scolastici, va tenuto presente che queste affermazioni si configurano come un abuso e sono contrarie alla tutela del diritto fondamentale all'istruzione sancito dalla Costituzione.

Il patto, proprio in funzione della sua natura, è un accordo che non può essere imposto in maniera unilaterale da parte della scuola e va pertanto letto attentamente prima di sottoscriverlo.

Se si ravvisano criticità, (così come nel PTOF) vanno opportunamente fatte presente alla scuola, nell'esercizio dei propri diritti e responsabilità.

Le linee di indirizzo per la partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educativa precisano che "sono realmente privilegiate occasioni di incontro e di lavoro in cui i genitori possano esprimersi e dare il loro contributo, a vari livelli, confrontarsi con i docenti e con il territorio sulle problematiche giovanili, proporre esperienze extracurricolari, ove consentito, far parte di gruppi di lavoro. Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell'agire stesso, ovvero l'educazione e l'istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune."

E' quindi legittimo, da parte dei genitori, fare presente criticità, chiedere variazioni o che siano aggiunte delle note.

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/50012/Linee+guida-+corresponsabilità+educativa.pdf/07f61a8f-1b7c-4085-9387-2ab3b3deec40?version=1.0&t=1476199024484>

Si veda anche

<https://www.comilva.org/informazione/comunicato-comilva/patti-di-corresponsabilità-comunicazione-alle->

	<p>famiglie e https://www.ricognizioni.it/patto-di-corresponsabilita-non-firmarlo-non-e-reato-e-neanche-peccato/</p>
<p>Se la scuola richiede la presentazione di un'autocertificazione delle condizioni di salute del minore...</p>	<p>Come chiarito dal Ministero dell'Istruzione nelle FAQ per la ripartenza al seguente link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html, non è possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all'eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l'accesso a scuola. Attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari. Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un'apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, etc.</p>
<p>Se il Dirigente Scolastico impone l'utilizzo della visiera alla Scuola dell'Infanzia...</p>	<p>Il D.M. 3 agosto 2020 recita: "Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, <u>potrà</u> essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini." Non sussiste pertanto l'obbligo di legge ma la possibilità. In base a questa indicazione, il C.d.I. di ciascun istituto ha la possibilità di introdurre l'utilizzo di altri dispositivi, previa approvazione in regolamento.</p>
<p>Se la scuola pubblica l'elenco dei nominativi dei docenti che hanno richiesto di sottoporsi a test sierologico (e di conseguenza, per esclusione, di coloro che non ne hanno fatto richiesta)...</p>	<p>I nominativi di coloro che si sottoporranno al test sierologico, e per differenza di coloro che non si sottoporranno a detto test, non dev'essere conosciuta da terzi. La scelta di sottoporsi o meno al test deve rimanere riservata, trattandosi di informazione che deve intercorrere tra il datore di lavoro (la scuola rappresentata per questa funzione dal dirigente scolastico) che tratta questi dati personali attraverso</p>

l'ufficio a ciò preposto (es. ufficio amministrativo che a tal proposito ha uno specifico profilo di autorizzazione - leggasi competenza privacy -) e il dipendente che ha compiuto questa scelta: scelta che non necessita di essere conosciuta dall'intero corpo docente.

La comunicazione dei dati personali in questione lede i principi dell'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 (tra i vari principi si riportano quelli di adeguatezza, pertinenza, liceità, limitatezza, ecc.) A quanto pare non esiste una disposizione di legge che preveda di informare tutti i dipendenti della scelta che alcuni hanno compiuto, per cui comunicando questi dati personali (nominativi dei docenti che faranno il test in questione) senza una base normativa a monte, il trattamento va considerato illegittimo. Inoltre i dati non vengono trattati secondo il criterio della limitatezza (secondo il quale va trattato solo ciò che serve) e della pertinenza (la comunicazione dei dati non è pertinente al tipo di trattamento privacy).

Va altresì detto che l'elenco al momento non contiene dati sensibili attinenti allo stato di salute ma tale tipologia di dati potrebbe emergere (dati sensibili) indirettamente nel momento in cui, ad esempio, un insegnante dovesse risultare positivo al test e dovrebbe rimanere in isolamento per quindici giorni, tanto da mettere in chiaro il suo stato di salute. Infatti la sua scelta, previamente conosciuta dagli altri docenti, unitamente alla sua assenza per quindici giorni, renderebbero pubblico un dato sensibile (dati personali identificativi indiretti del suo stato di salute) a questo punto, avendo trattato un dato sensibile attinente alla salute, si potrebbe ravvisare la lesione dell'articolo 9 del Regolamento U.E. 679 in quanto la comunicazione dei dati personali (nominativi di coloro che faranno o non faranno il test) non trova giustificazione in nessuna delle fattispecie legittimanti lì riportate.

Il datore di lavoro deve aver previamente informato i propri dipendenti di questo specifico trattamento per cui il datore di lavoro con questa condotta viola anche lo statuto dei lavoratori (art. 5 della legge 300/1970) ove è prevista una responsabilità addirittura penale in caso di conoscenza diretta dello stato di salute del dipendente (nell'esempio da ultimo fatto) trattandosi di un'informazione che il datore di lavoro può acquisire soltanto attraverso il medico competente quale suo consulente a ciò preposto, per contro anche la conoscenza di coloro che hanno deciso di non sottoporsi al test sierologico a scuola, potrebbe divenire fonte di discriminazione da parte di coloro che hanno una diversa visione della realtà e da parte dello stesso datore di lavoro (artt. 1 e 8 della legge 300 citata), una discriminazione che il Garante Privacy ha più volte stigmatizzato.

